



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2252

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette". Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 282 del 18 gennaio 1994, e successive modificazioni, relativa all'individuazione dell'ex biotopo di interesse provinciale, ora Riserva Naturale Provinciale "Foci dell'Avisio"

Il giorno **22 Dicembre 2020** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 282 del 18.01.1994, in seguito modificata con le deliberazioni n. 4046 del 17.04.1998, n. 2451 del 03.10.2003 e n. 3176 del 28.12.2007, la Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione ed alla regolamentazione d'uso del biotopo di interesse provinciale denominato "Foci dell'Avisio" ai sensi della legge provinciale 23.06.1986 n. 14 e s. m.. Tale area protetta è ora designata a tutti gli effetti quale Riserva Naturale Provinciale ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e, oltre a mantenere invariata la denominazione originaria, conserva lo stesso inquadramento normativo sancito dai citati provvedimenti.

La Riserva Naturale Provinciale è stata successivamente individuata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120044 Foci dell'Avisio, in base alla direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

All'interno della predetta Riserva Naturale Provinciale/ZSC sono ubicate alcune attività produttive di deposito e lavorazione inerti insediate precedentemente all'istituzione dell'area protetta. Le deliberazioni citate, prendendo atto della presenza di tali impianti, includevano tra le attività consentite "la prosecuzione delle attività di lavorazione degli inerti, sulle superfici attualmente interessate, fino alla scadenza o alla revoca della concessione rilasciata dal Servizio Opere Idrauliche". Ancorché accorpati in due poli di lavorazione, uno sul territorio del Comune di Lavis, in sponda destra, ed uno su quello di Trento, in sponda sinistra, essi determinano una considerevole turbativa sia in termini di possibile inquinamento acustico e atmosferico, sia in termini di impatto visivo ed ambientale derivante dall'ardua compatibilità di queste attività con l'idea stessa di area protetta. Pur con queste premesse, alla scadenza di alcune delle concessioni di cui sopra, avuto riguardo della dimensione economica delle attività in essere, dei relativi risvolti occupazionali e delle oggettive difficoltà connesse al reperimento di aree alternative, si considerò che non ci fossero pregiudiziali urgenti tali da imporre l'immediato sgombero delle aree di cui sopra, ai sensi dell'art. 5 della L. P. 14/86, allora vigente.

Pertanto, considerata l'appartenenza delle superfici interessate al demanio idrico, con deliberazione n. 4046 del 17.04.1998 veniva modificata la deliberazione n. 282 del 18.01.1994, prevedendo che, alla scadenza delle relative concessioni rilasciate dal Servizio Opere idrauliche, le medesime concessioni potessero essere rinnovate di volta in volta per un periodo massimo di un anno, previo parere dell'allora Servizio Parchi e Conservazione della Natura, ora Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette. Parallelamente, allo scopo di porre le premesse per una dismissione graduale e non eccessivamente gravosa delle aree di lavorazione, sotto il profilo socio-economico, la deliberazione di cui sopra inseriva la clausola per la quale "detta concessione non può essere rilasciata a ditte o soggetti diversi dai titolari delle concessioni risultanti alla data del 31.12.1996" ed era esclusa la possibilità di sub-concessione.

Veniva sancita, inoltre, la facoltà dell'Amministrazione provinciale di revocare la concessione per qualsiasi motivo, e in particolare per dare attuazione a progetti di ripristino naturalistico, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei mesi.

Con la deliberazione n. 2451 del 03.10.2003, prendendo in considerazione l'aspetto idraulico, si rilevava che da tempo era venuta meno la ragione originaria della presenza delle ditte concessionarie all'interno delle opere di difesa del torrente Avisio che, nel passato, trovava giustificazione nella lavorazione in loco del materiale litico estratto dal torrente, e che nel contempo, tale presenza creava una situazione di rischio dal punto di vista idrogeologico e della sicurezza nei confronti degli eventi di piena. Inoltre, veniva ribadita la necessità di dare un maggiore significato all'area protetta, procedendo alla graduale riqualificazione ambientale delle aree occupate dalle attività di lavorazione degli inerti, secondo metodiche già collaudate con successo in numerosi altri biotopi provinciali.

Nel citato provvedimento si sanciva pertanto l'esigenza di una restituzione delle aree alla piena fruibilità da parte del demanio idrico e dell'area protetta.

In particolare, la deliberazione n. 2451 del 03.10.2003, per le lavorazioni inerti presenti sulla sponda destra, in C.C. Lavis, prevedeva di realizzare lo sgombero entro il 31.12.2007, data la possibilità di una localizzazione alternativa individuata nel PRG del Comune. Per quanto riguarda le attività di deposito inerti situate in C.C. Trento prevedeva invece la graduale riduzione delle superfici e dei volumi interessati fino alla completa dismissione e ripristino dell'area data in concessione.

Con la deliberazione n. 3176 del 28.12.2007, dato il riscontro di rilevanti problematiche relative all'area individuata dal Comune di Lavis, è stata inserita la previsione di un Accordo di Programma tra Comune di Lavis, Provincia e concessionari in modo da definire le modalità e i tempi necessari per effettuare lo sgombero tenendo conto del tempo necessario per l'appontamento dell'area alternativa, per il trasferimento dell'attività e per il ripristino dell'area dismessa.

L'Accordo di Programma approvato con deliberazione n. 3273 del 19.12.2008 prevede la delocalizzazione delle attività produttive site nel greto del torrente Avisio in C.C. Lavis, all'interno della Riserva Naturale Provinciale Foci Avisio e dell'omonimo sito di importanza comunitaria, e il ripristino ed il recupero ambientale dell'area dismessa.

In osservanza di quanto previsto nei citati provvedimenti, nel corso degli anni durante i quali è stata gestita l'area protetta si è provveduto alla progressiva dismissione delle aree interessate dalle lavorazioni inerti sia sul Comune di Lavis sia sul Comune di Trento.

Sul Comune di Trento, è attualmente presente una ditta che svolge parte della sua attività produttiva sulla particella fondiaria di sua proprietà situata esternamente all'area protetta e al demanio idrico provinciale, ma posta a confine con gli stessi. La porzione demaniale in concessione è adibita a deposito materiali ed attrezzature per la lavorazione degli inerti, in diretta funzionalità all'attività nella parte esterna, di proprietà privata. Tale porzione demaniale ricade all'interno del greto del torrente Avisio, delimitato dai manufatti arginali storici, e pertanto è opportuno ridare continuità ecologica e ambientale al corso d'acqua. Per tale motivazione ed in considerazione delle oggettive difficoltà connesse con la riorganizzazione dell'attività produttiva, è stato previsto un piano di riduzione progressiva dell'area demaniale utilizzata. La superficie demaniale è stata conseguentemente assentita in concessione, da ultimo con determinazione del Servizio Bacini montani n. 169 del 26.03.2019, con previsione di riduzione della stessa di circa il 50% entro la scadenza della concessione prevista al 31.12.2020.

Sul Comune di Lavis, è attualmente presente un'unica ditta che svolge la sua attività produttiva sulla proprietà demaniale in concessione anch'essa interna al greto del torrente Avisio individuato dai manufatti arginali storici del corso d'acqua. Analogamente a quanto in C.C. Trento la superficie demaniale è stata assentita in concessione, da ultimo con determinazione del Servizio Bacini montani n. 1001 del 19.12.2019, con graduale riduzione fino alla scadenza prevista al 31.12.2022.

Le oggettive difficoltà accennate, ancora presenti, sono da ricondurre senz'altro alla carenza di aree alternative disponibili, peraltro in una congiuntura industriale e di mercato come quella attuale, che non facilita alcun investimento da parte delle ditte di lavorazione inerti. Si rileva in particolare che negli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di Trento, non sia stata ancora individuata una soluzione che permetta di risolvere le problematiche connesse con questi insediamenti produttivi, sia sotto il profilo della viabilità funzionale e di servizio, sia sotto quello delle aree alternative sulle quali poter dislocare le predette attività. La richiesta emergente di adeguate soluzioni per la viabilità di servizio alla zona produttiva, in modo da eliminare o comunque diminuire il disturbo all'area residenziale posta nelle immediate vicinanze è chiaramente un problema urbanistico da collegare all'intero sistema territoriale ed insediativo della zona e pertanto si rende indispensabile adottare i relativi strumenti.

Ciò che emerge con evidenza è dunque la necessità di rendere realistico e raggiungibile l'obiettivo di dislocazione delle aree di lavorazione attualmente insediate nell'area protetta mediante un effettivo raccordo funzionale di carattere urbanistico. Si impone pertanto l'opportunità di fissare in modo definitivo i tempi, stabilendo un arco temporale massimo di tre anni entro i quali deve essere concluso lo spostamento delle attività di lavorazione inerti dal territorio dell'area protetta e, per quanto riguarda le attività in C.C. Trento, di affrontare la questione da un punto di vista urbanistico. Sotto questo profilo pare opportuno definire con il Comune di Trento un percorso finalizzato ad individuare le alternative localizzative e gli eventuali necessari accordi urbanistici.

In considerazione di quanto sopra esposto si sono valutati attentamente gli aspetti di tipo conservazionistico e gestionale di merito, giungendo in ogni caso a confermare l'imprescindibilità dell'obiettivo di una risolutiva dismissione degli impianti di lavorazione attualmente insediati e del connesso ripristino naturale delle aree investite. Non di meno si riconosce come la collocazione marginale di tali aree non abbia comunque intralciato l'attuazione di specifiche opere di rimboschimento e di rinaturalizzazione degli spazi adiacenti e nello stesso tempo abbia permesso senza sostanziali impedimenti la fruizione di percorrenza e di visita negli altri compatti della riserva naturale. Si tratta di equilibri non definitivi e certamente migliorabili, ma al presente consentono di prevedere tempi supplementari, purché certi e definitivi, per la dismissione delle residue aree di lavorazione come a suo tempo stabilito.

Tutto ciò premesso si ritiene compatibile con le esigenze di tutela della Riserva Naturale Provinciale/ZSCFoci dell'Avisio stabilire come termine ultimo per lo sgombero definitivo delle lavorazioni inerti su entrambi i comuni catastali il 31 dicembre 2023.

Considerato quanto sopra e fatte salve le modifiche di volta in volta già approvate, si propone pertanto di modificare l'impianto normativo contenuto nei provvedimento istitutivo della Riserva Naturale Provinciale Foci Avisio, ritenendo che la rimodulazione della tempistica per la dismissione totale delle lavorazioni inerti presenti all'interno dell'area protetta non comporti modifiche allo stato fisico e biologico tali da compromettere la salvaguardia dell'area sottoposta a tutela.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- vista la Direttiva europea 92/43 CEE, denominata Habitat;
- vista la L. P. 23.05.2007, n.11;
- vista la propria deliberazione n. 16949 d. d. 30.11.1992, già modificata con successive deliberazioni n. 158 d. d. 18.01.1993, n. 18240 d. d. 17.12.1993, n. 5397 d. d. 15.05.1998, n. 13976 d. d. 11.12.1998 e n. 160 d. d. 31.01.2003;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di modificare, per le motivazioni espresse nella premessa, la propria deliberazione n. 282 del 18.01.1994, e successive modificazioni, relativa all'individuazione dell'ex biotopo di interesse provinciale, ora Riserva Naturale Provinciale "Foci dell'Avisio" ai sensi della L. P. 23.05.2007, n. 11, ed in particolare le attività consentite elencate al punto 2 della citata deliberazione, sostituendo quanto riportato nell'alinea 4 nel modo seguente:

"- la prosecuzione delle attività relative agli inerti, sulle superfici attualmente interessate, come da concessioni rilasciate dal Servizio Opere Idrauliche e successivamente rinnovate dal Servizio Bacini montani. Le medesime concessioni potranno essere rinnovate alla scadenza fino ad una data non successiva al 31 dicembre 2023, termine entro il quale devono essere improrogabilmente trasferite le attività lavorative e devono essere effettuati lo sgombero ed il ripristino delle aree dismesse ad opera dei concessionari stessi;"

- 2) di confermare quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 282 del 18.01.1994, e dalle sue modifiche successive;
- 3) di disporre che le strutture provinciali competenti si attivino nei confronti del Comune di Trento per definire, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, un percorso finalizzato ad individuare le alternative localizzative e gli eventuali necessari accordi urbanistici.
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia e sul Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige;
- 5) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano direttamente oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE

Luca Comper